



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Provincia di CASERTA
AREA FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

IMU – TASI 2016 **(EX ICI E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)** **REGOLE DI APPLICAZIONE**

IMU e TASI 2016 sono state abolite solo sulla prima casa è dovuta per gli altri immobili (seconde case, negozi, uffici, terreni etc).

L'aliquota per il 2016 è stata abbassata al 9,60% con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016 ed è dovuta per:

- abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
- Uffici e studi privati categoria A/10
- Gruppo B da B/1 a B/8
- Negozi e botteghe appartenenti al gruppo C/1
- Cantine, soffitte, magazzini e locali di deposito C/2
- Laboratori per arti e mestieri C/3
- Locali per attività sportiva senza fini di lucro C/4
- Stabilimenti balneari e termali senza scopo di lucro C/5
- Garage, rimesse, stalle scuderie C/6
- Tettoie chiuso o scoperte C/7
- Gruppo D da D/1 a D/12, ad esclusione di D/5 e D/10
- Istituto di credito e di assicurazioni D/5
- Fabbricati rurali strumentali all'attività D/10;
- Fabbricati rurali non strumentali all'agricoltura;
- Aree fabbricali.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

TUTTI GLI ALTRI TERRENI PAGANO L'IMU.

PER IL COMODATO GRATUITO è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

Per l'applicazione del comodato d'uso gratuito si specifica quanto segue:

- Il soggetto passivo a cui va applicata la riduzione è il **Comodante** cioè chi dà il bene in comodato;
- per "immobile" deve intendersi quello ad uso abitativo (come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016). Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)
- Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
- La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

SONO ESCLUSI I COMODATI PER LE ABITAZIONI DI LUSSO (CAT, A1, A8 E A9)

Casi di non applicabilità della riduzione:

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzioni.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro). Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno, solo se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto. (Per ottenere il beneficio - sconto del 50% - sull'imponibile IMU e TASI con riferimento a tutto il primo semestre 2016 occorre un contratto di comodato d'uso gratuito registrato dal 1° al 20 gennaio 2016)

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2016, oppure contattare l'ufficio di competenza la numero: 081 8166060

Casal di Principe, 10/06/2016

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa A. Liquori